

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 27 agosto 2026

Oggetto: Sanzioni per errori nei dati comunicati con RT/POS: si applicano solo se la discrepanza supera il 5%.

Vi riportiamo in allegato una Nota di commento sull'argomento in oggetto che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

Accogliendo le richieste avanzate dalle Organizzazioni di categoria a tutela degli esercenti interessati, con il decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, è stato stabilito un **limite di franchigia** per l'applicazione delle sanzioni relative agli errori commessi dagli esercenti relativamente alla comunicazione della forma di pagamento contante o elettronico dei dati trasmessi con il RT rispetto a quelli registrati con i POS utilizzati.

Le sanzioni saranno, in sostanza, applicate dall'Agenzia delle entrate solo se la discrepanza tra il **numero di operazioni** registrate tramite POS e trasmesse dagli Acquirer **supererà di oltre il 5 %** il numero di operazioni registrate con pagamento "elettronico" e trasmesse con il **file XML generato dal RT**.

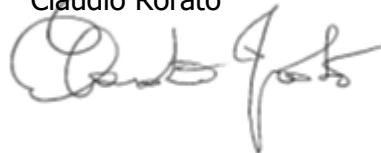
La nota qui riportata esamina in dettaglio la modifica normativa intervenuta e sarà per Voi certamente un utile supporto per rispondere ai quesiti interpretativi che la clientela Vi porrà su tale argomento.

Vi suggeriamo pertanto di mettere questo importante documento **a disposizione dei Vostri funzionari** tecnici, commerciali e amministrativi.

Vi ricordiamo infine l'opportunità della partecipazione dei Vostri funzionari ai **Seminari di formazione (webinar)** programmati da Comufficio, che comprendono in dettaglio gli aspetti normativi e operativi dell'intera materia della certificazione dei corrispettivi e i relativi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Claudio Rorato



All.

Aderente a



Confcommercio

Conf
com

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151
Viale Papiniano, 45 - 20123 Milano - Tel.02/28381307
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Dr. Francesco Scopacasa

26 agosto 2026

**Collegamento RT/POS:
Discrepanza tra i dati di pagamento comunicati con RT/POS:
applicazione delle sanzioni solo oltre il limite del 5%.**

(Decreto Legislativo n. 148 del 7.08.26, articolo 33).

SOMMARIO

1. Premessa.
2. La modifica normativa introdotta con D. Lgs. n. 148 del 7.8.26.
 - 2.1 Rilievo della discrepanza "giornaliera"
 - 2.2 Rilievo della discrepanza nel "quinquennio"
3. Considerazioni su ulteriori "disallineamenti" possibili tra i dati RT/POS.

1. Premessa.

La normativa che aveva introdotto l'obbligo di abbinamento RT/POS (Legge di Bilancio per il 2025), aveva nel contempo stabilito che in caso di errata indicazione da parte dell'esercente dei dati relativi ai pagamenti elettronici, erano applicabili le medesime pesanti sanzioni stabilite per l'errata indicazione dei dati dei corrispettivi (V. Nota informativa Comufficio del 2 gennaio 2025, paragrafo 2).

In estrema sintesi, se l'esercente, per un'operazione regolata dal cliente con pagamento elettronico (es.: bancomat), indicava erroneamente nel documento commerciale la forma di pagamento come "contanti", ciò costituiva una violazione tributaria con applicazione della relativa sanzione.

Accogliendo le richieste avanzate dalle Organizzazioni di categoria a tutela degli esercenti interessati, con il decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, è stato adesso stabilito un limite di franchigia per l'applicazione delle sanzioni relative a tale tipologia di errori; ciò nella duplice considerazione delle difficoltà operative (si pensi all'emissione dei documenti commerciali in un bar nelle ore di "punta") e del fatto che non comportano di per sé un'evasione d'imposta.

Va tenuto presente che un eventuale errore dell'esercente come sopra descritto assume rilevanza ai fini sanzionatori sia con riferimento alla **singola trasmissione dei corrispettivi giornalieri**, che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa sia, in caso di reiterazione, con riferimento al verificarsi di **quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio**, che comportano l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio.

2. La modifica normativa introdotta con D. Lgs. n. 148 del 7.8.26.

A tal fine, nel **decreto n. 148/2026 (c.d. decreto "omnibus")** è stato introdotto nel Titolo XI (Disposizioni in materia di sanzioni tributarie) un apposito articolo 33 (Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi

Aderente a



Confcommercio

Conf
com

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151
Viale Papiniano, 45 - 20123 Milano - Tel.02/28381307
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI

giornalieri) che ha modificato/integrato le disposizioni già in vigore in materia e presenti nel **decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**.

Tuttavia, poiché tale ultimo decreto sarà abrogato con decorrenza **dal 1° gennaio 2027** e da tale data le disposizioni saranno sostituite da quelle contenute nel nuovo **Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali**, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il decreto n. 148/2026 ha provveduto a modificare/integrare anche le corrispondenti norme del Testo unico al fine di assicurare nel tempo la necessaria uniformità di trattamento.

Per una informazione completa si riportano distintamente qui di seguito i testi integrati della normativa che disciplina le diverse ipotesi.

2.1 Rilievo della discrepanza "giornaliera"

- a) Si riporta il testo della norma **in vigore fino al 31.12.26** con evidenza (carattere grassetto e sottolineatura) della modifica apportata (articolo 11, comma 2-quinquies, del D. Lgs. n. 471/1997):

"Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all' articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.**"

- b) Si riporta il testo della norma **in vigore dal 1.1.27** con evidenza (grassetto e sottolineatura) della modifica apportata (articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173):

"Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 **salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.**"

2.2 Rilievo della discrepanza "nel quinquennio"

Aderente a



Confcommercio

Conf
com

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 - Partita IVA 09556140151
Viale Papiniano, 45 - 20123 Milano - Tel.02/28381307
segreteria@comufficio.it - www.comufficio.it

Controllante di



COMSERVIZI

- a) Si riporta il testo della norma **in vigore fino al 31.12.26** con evidenza (carattere grassetto e sottolineatura) della modifica apportata (articolo 12, comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997):

"Qualora siano state contestate ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all' articolo

19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all' articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. **Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.**"

- b) Si riporta il testo della norma **in vigore dal 1.1.27** con evidenza (grassetto e sottolineatura) della modifica apportata (articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173):

"Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 , il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui all' articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. **Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei**

corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.

3. Considerazioni su ulteriori "disallineamenti" possibili tra i dati RT/POS

Va tenuto presente che l'Agenzia delle entrate aveva già previsto alcune ipotesi di possibili "**disallineamenti**" fisiologici tra i dati dei corrispettivi trasmessi dal RT tramite il file XML dei corrispettivi e i dati dei pagamenti elettronici tramite POS comunicati dagli Acquirer. Così avviene, ad esempio, quando l'esercente incassa con il POS abbinato ad un RT dei corrispettivi per i quali non ha emesso il documento commerciale (es.: cessioni di tabacchi, vendite con fattura, ecc.).

In tali ipotesi l'Agenzia delle entrate aveva già dichiarato che **valuterà tale scostamento** anche in funzione del **codice di attività (ATECO)** che l'esercente ha dichiarato. A tal fine ha invitato l'esercente (si veda la GUIDA operativa alle pagine 10 e 11) a verificare nel proprio "cassetto fiscale" che sia presente il corretto codice ATECO (o i diversi codici ATECO) in relazione alle attività svolte.

Salvo future e diverse precisazioni dell'Agenzia delle entrate su tale argomento, si ritiene quindi che tale "**disallineamento**" che riguarda l'**ammontare** dei corrispettivi, non debba interferire con la "**discrepanza**" di cui alla presente nota prevista dalla norma sanzionatoria del D. Lgs. n. 148/2026 che pone invece a confronto il "**numero delle operazioni**" rilevate.

Occorre infine tenere presente che le violazioni per l'errata indicazione della forma di pagamento eventualmente **contestate all'esercente e verbalizzate** dagli organi di controllo in occasione di **accessi presso il punto di vendita**, potrebbero non tradursi in un atto di accertamento con irrogazione delle sanzioni da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate qualora questa, al ricevimento del report mensile da parte degli Acquirer, anche in caso di accertata discrepanza, abbia potuto constatare il mancato superamento della soglia del 5% stabilita dalla normativa.